



---

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio**  
**Ufficio Affari Amministrativi**

Via Zambra, 42 - 38100 Trento  
Tel. 0461 497010 - Fax 0461 497079  
e-mail: serv.urbanistica@provincia.tn.it

Trento, li **18 aprile 2001**

Prot. N. **2467/01** 13 – II – EST

Oggetto: deliberazione n. 755 dd. 6.04.2001 sulle categorie tipologico-funzionali.

### A TUTTI I COMUNI

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 755 dd. 6.04.2001 sono stati da un lato aggiornati i costi medi di costruzione delle categorie così come previste dalla precedente deliberazione della Giunta provinciale n. 7196 dd. 5 novembre 1999 in ragione del 2%, dall'altro è stata prevista una nuova suddivisione delle categorie residenziali e sono stati esplicitamente inseriti nella categoria C1 i nuovi edifici da destinare ad agriturismo.

In particolare, i Comuni avranno tempo sino al 31 dicembre 2001 per recepire nei loro regolamenti la nuova suddivisione delle categorie residenziali con i relativi costi di costruzione. La novità sul punto consiste nell'eliminazione di ogni valutazione di carattere soggettivo relativa alla prima o seconda casa, posto che tale elemento risultava di assai difficile gestione. Ne risulta una suddivisione delle categorie residenziali in categoria A1/2 (ovvero unificazione delle precedenti categorie A1 e A2), A3 edilizia residenziale di lusso e A4 edilizia alberghiera. Superato il termine del 31 dicembre 2001 senza che i rispettivi regolamenti siano stati adeguati, le categorie così come indicate nella nuova delibera si applicheranno anche in deroga ai regolamenti vigenti ed il contributo verrà calcolato applicando alle singole categorie la percentuale massima del 15%.

Rimane comunque in capo alle Amministrazioni comunali la possibilità di prevedere la suddivisione delle categorie in subcategorie. E' evidente che, posto che la modifica è stata prevista proprio per eliminare i problemi di gestione degli elementi soggettivi, l'eventuale loro reintroduzione attraverso la previsione di subcategorie vanificherebbe lo spirito della modifica

Sino a quando non si sarà provveduto al recepimento delle novità nel regolamento comunale, alle concessioni ed autorizzazioni edilizie onerose rilasciate dopo l'entrata in vigore della delibera in oggetto (giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 755 dd. 6.04.2001 sul B.U.R. n. 17 del 24.04.2001), e, quindi a partire dal 26.04.2001, nonché alle denunce di inizio attività onerose presentate dopo tale data, continueranno ad applicarsi le vecchie categorie di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 7196 dd. 5.11.1999, con i costi medi di costruzione aumentati dell'incremento dell'indice ISTAT pari al 2%.

Si coglie l'occasione per precisare che, diversamente dalle innovazioni introdotte dalla deliberazione di cui all'oggetto le quali richiedono la loro ricezione all'interno dei regolamenti comunali sull'applicazione del contributo di concessione, le novità di cui al nuovo art. 111 della L.P. 22/91 così come sostituito dall'art. 14, comma 8, della legge 22 marzo 2001 n. 3 sono immediatamente applicabili a tutte le concessioni o autorizzazioni da rilasciare successivamente all'entrata in vigore della nuova norma (28 marzo 2001).

Prossimamente si provvederà a modificare il regolamento tipo conformemente alle novità normative adottate.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
- dott. Piergiorgio Mattei -

EST